



# COMUNE DI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Ente: Amministrazione Comunale di

Indirizzo:

Prov. di Campobasso

Telefono:

-

Telefax:

Prot. n. 6225

13 DIC. 1996

Raccomandata A.R.

Alla Spett.le Ditta

EMILIO ALFANO S.p.A.
19 DIC. 1996
PROT. N. <u>2678</u>

Emilio Alfano spa

C.so D'Amato - 4F

BLOZZ ARZANO (NA)

Oggetto: Licitazione privata per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale. Invito a gara.

Codesta ditta è invitata a partecipare alla licitazione privata per l'affidamento in concessione del Servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale.

La licitazione privata avrà luogo nella Sede Municipale il giorno 27 gennaio 1997, alle ore 9.30, con il metodo di cui all' art.1 - lett a) - della legge 2 febbraio 1973, n.14 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà atto che la concessione di cui alla presente licitazione privata è regolata dal Capitolato Speciale d' Oneri, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.22 del 3 luglio 1996, esecutiva ai sensi di legge, allegato in copia al presente invito.

Per partecipare alla gara codesta Ditta dovrà far pervenire, esclusivamente a mezzo servizio postale, non più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara, un plico raccomandato A.R., debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura indirizzato a:

Amministrazione Comunale -

con la seguente scritta:

" Offerta per la gara del giorno 27 gennaio 1997 relativa all' affidamento in concessione del Servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale "

Nel plico dovrà essere inclusa la seguente documentazione:

1)- Una dichiarazione, redatta in lingua italiana, in competente bollo, contenente la misura percentuale dell' offerta in aumento sulla percentuale posta a base di gara ed indicata all' art.8 del Capitolato Speciale d' Oneri, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell' impresa o dal legale rappresentante della Società o ente cooperativo. L' offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, anch' essa debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e con l' indicazione del mittente e l' oggetto della gara.

2)- Una dichiarazione, redatta in competente bollo ed autenticata ai sensi dell' art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con cui codesta ditta attesti:

a)- di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso esatta conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell' offerta che sarà per fare e di ritenere remunerative le tariffe stabilite all' art.5 del Capitolato Speciale d' Oneri;

b)- di impegnarsi formalmente, pena la revoca in danno dell' affidamento, a presentare al Comune per l' approvazione, entro e non oltre il termine di mesi 4 (quattro) dalla data di comunicazione dell' avvenuta approvazione del verbale di gara, il progetto esecutivo dell' impianto elettrico, da costruire in conformità e secondo le norme stabilite dal Capitolato Speciale d' Oneri;

c)- di accettare l'affidamento della concessione alle condizioni tutte stabilite dal Capitolato Speciale d'Oneri, approvato dal Comune, nonché del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063;

d)- che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, di cui all'art.31 - della legge 11 febbraio 1994, n.109.

e)- Una eventuale dichiarazione, in competente bollo, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante ed autenticata ai sensi dell'art.20 - della legge 4 gennaio 1973, n.14, per i rinnovi e rinnovi, ai sensi dell'art.34 della legge 11 febbraio 1994, n.109.

f)- Certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., in competente bollo e di data non anteriore a mesi 3 (tre) a quella fissata per la gara da cui risulta:

a)- I nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta o la Società;

b)- l'attività espletata dalla Ditta concorrente, in modo specifico "Costruzione e manutenzione di impianti elettrici";

c)- abilitazione della stessa Ditta concorrente all'installazione di impianti elettrici, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.46.

5a)- Per le Ditte individuali:

- Certificato generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a 3 (tre) mesi a quella fissata per la gara, per il titolare della Ditta e per il Direttore Tecnico, se questi è persona diversa dal titolare.

5b)- Per le Società commerciali, cooperative e loro consorzi:

a)- Certificato generale del casellario Giudiziale, di data non anteriore a 3 (tre) mesi a quella fissata per la gara, per il Direttore Tecnico e per tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; per il Direttore Tecnico e per tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; per il Direttore Tecnico e per gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzi;

b)- Certificato della Sezione Fallimentare della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a 2 (due) mesi a quella fissata per la gara, attestante:

- I nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa e del Direttore Tecnico;

- che nell'ultimo quinquennio a carico della Società non figurano procedure di fallimento, di liquidazione, di controllo preventivo o di amministrazione controllata, definitiva o pendenti, né figurano pendenti istanze atte ad instaurare una di tali procedure. In sostituzione della suddetta certificazione può essere prodotta dichiarazione sostitutiva, del legale rappresentante della Società, in competente bollo e di data non anteriore a quella del presente invito, ai sensi dell'art.3 - della legge 10 febbraio 1962, n.57 e dell'art. 7 - della legge 17 febbraio 1968, n.93. In tal caso, la certificazione dovrà essere prodotta alla stipula del contratto.

Le cooperative e loro consorzi devono, altresì presentare:

c)- documento dal quale risulti la disponibilità dei mezzi e della manodopera dei soci lavoratori concorrenti per eseguire la concessione;

d)- regolare certificato di iscrizione nell'apposito Registro della Prefettura, o nello schedario della Previdenza Sociale, o dichiarazione, di data non anteriore a quella fissata per la gara, sottoscritta dal legale rappresentante ed autenticata a norma dell'art.20 - della legge 4 gennaio 1968, n.15.

6)- Riunione d'impresе:

Per quanto concerne le imprese riunite, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Decreto Leg.vo 19 dicembre 1991, n.406, la capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 e per ciascuna impresa riunita anche la documentazione di cui ai punti 4 e 5, nonché la seguente documentazione:

a)- il mandato conferito dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata e conforme alle prescrizioni di cui all'art.23 del precitato Decreto Leg.vo n.406/1991;

b)- la procura relativa al mandato di cui al punto precedente, risultante da atto pubblico, nei confronti del legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Per le imprese straniere, i documenti equipollenti a quelli richiesti per le imprese italiane dovranno essere tradotti in lingua italiana.

7)- dichiarazione, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante ed autenticata ai sensi della legge n.15 / 1968, con cui la Ditta attesti che il servizio sarà gestito ed amministrato secondo le vigenti leggi in materia fiscale e tributaria.

**NORME ED AVVERTENZE:**

a)- il recapito del plico per la partecipazione alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

b)- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;

c)- non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altro appalto. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà valida quella indicata in lettere;

d)- non si darà corso all'apertura dei plichi che non risultano pervenuti nei termini fissati dal presente invito o che non risultino pervenuti a mezzo del servizio postale, o sui quali non verrà apposto il mittente, o la scritta relativa alla specificazione della gara, o non siano sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura;

e)- non saranno ammesse alla gara le offerte recanti abrasioni e/o correzioni della percentuale offerta;

f)- in caso di offerte uguali, si procederà a norma dell' art.77 - comma 2° - del R.D. 23 maggio 1924, n.827;

g)- le spese dell'appalto, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto a rivalsa.

Dopo l'aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Comune, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione, i seguenti documenti:

a)- certificato di residenza e situazione di famiglia, in carta libera e di data non anteriore a 3 (tre) mesi, dei soggetti interessati alla richiesta della certificazione prefettizia prevista di cui all' art.10 - sexies della legge 31 maggio 1965, n.575;

b)- Mod.GAP, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria.

Distinti saluti.

IL SINDACO

---

MIL COMUNE DI  
(Prov. di Campobasso)

Raccomandata A.R.

**Alla Spett.le Ditta**

Emilio Alfano spa.

c. Jo D'Amato - 47

82022 ARZANO (NA)

---

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 3 LUG. 1996

**COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
**(Provincia di Campobasso)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**PER LA COSTRUZIONE - GESTIONE E MANUTENZIONE  
DELL' IMPIANTO ELETTRICO PER L' ILLUMINAZIONE  
VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE.**

**- Art.1 -**

**Oggetto della concessione.**

Il Comune di \_\_\_\_\_, con il presente Capitolato Speciale d' Oneri, intende regolamentare la concessione per la costruzione, gestione e manutenzione dello impianto elettrico per l' illuminazione votiva da realizzarsi nel cimitero comunale. Tale concessione sarà affidata in regime di esclusiva e con diritto di prevalenza per la distribuzione di energia elettrica per l' illuminazione votiva, permanente ed occasionale, delle strutture funerarie quali tombe, lapidi, ossari, cappelle, ecc. esistenti nel Cimitero Comunale.

**- Art.2 -**

**Durata della concessione.**

La durata della concessione viene stabilita in anni 20 ( venti ), al fine di garantire la remuneratività dell' appalto e l' ammortamento del costo dello impianto. La decorrenza viene stabilita dalla data di attivazione del servizio, che dovrà avvenire non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dell' impianto elettrico.

**- Art.3 -**

**Oneri a carico del concessionario**

**a)-Costruzione dell' impianto:**

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, senza diritto a rivalsa, alla costruzione dell' impianto elettrico e quanto altro occorra per garantire la distribuzione dell' energia elettrica a bassissima tensione di sicurezza (SELV-CEI-64-8) per l' illuminazione votiva, eterna ed occasionale, delle strutture funerarie ivi esistenti. Detto impianto dovrà essere costruito in modo da non deturpare la estetica del cimitero e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di attuazione della legge n.46/90, approvato con DPR 6 dicembre 1991, n. 447. Il Concessionario dovrà, altresì, adeguare, a propria cura e spese, senza diritto a rivalsa, l' impianto in argomento ad eventuali norme specifiche di futura emanazione, se queste ne dovessero impedire la conduzione e l' esercizio. La inosservanza accertata delle norme di cui alla legge n.46/90, oltre alle sanzioni previste dalla legge stessa, comporterà la rescissione del contratto di concessione. Il progetto dell' impianto suddetto, inoltre, dovrà riportare la preventiva approvazione comunale.

La realizzazione dell' impianto dovrà avvenire entro il termine di dodici mesi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto da parte del Comune.

Oltre alla costruzione dell' impianto di distribuzione di energia elettrica per le lampade votive, il Concessionario è tenuto a realizzare, a propria cura e spese, un impianto per l' illuminazione dei viali del cimitero, costituito da n.8 lampioni da installare all' interno del cimitero e n.2 lampioni, da installare all' ingresso del cimitero, nel pieno rispetto delle stesse suddette norme di legge.

Il consumo di energia elettrica delle lampade votive resta a carico del Concessionario, mentre quello dell' impianto di illuminazione pubblica del cimitero resta a carico del Comune.

Alla scadenza del periodo contrattuale gli impianti elettrici e le apparecchiature connesse resteranno di proprietà del Comune concedente, senza diritto ad alcun indennizzo o compenso.

**b)-Manutenzione degli impianti:**

Il Concessionario dovrà assumersi l' onere della manutenzione degli impianti di illuminazione votiva e di illuminazione pubblica del cimitero, provvedendo tempestivamente a sostituire le lampade non funzionanti e quanto altro connesso agli impianti stessi, in modo da garantirne sempre un corretto funzionamento dei punti di illuminazione, servendosi di personale idoneo alle proprie dipendenze.

A tal fine, dovrà stabilire la periodicità delle visite delle maestranze a ciò preposte, informando gli utenti, con congruo anticipo, mediante avviso da affiggere all' ingresso del cimitero e presso la Sede Municipale.

**c)-Garanzie e cauzioni:**

I luoghi manomessi per la posa in opera dell' impianto elettrico dovranno essere prontamente ripristinati a cura e spese del Concessionario, secondo le modalità e le garanzie che saranno stabilite dal Comune all' atto dell' approvazione del progetto.

A garanzia degli esatti e puntuali adempimenti degli obblighi derivanti dal contratto, il Concessionario è tenuto a prestare, nei modi di legge, una cauzione pari a € 5.000.000 (cinquemilioni), che sarà vincolata alla cessazione del contratto stesso.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati a persone e a cose durante il periodo di concessione e per l' esercizio degli impianti, sollevandola da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.

A tal fine, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi e danni, con massimali di almeno € 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni) per ogni persona, cosa e animale.

**d)-Ampliamento del cimitero comunale.**

Il Concessionario è tenuto ad estendere l' impianto di distribuzione dell' energia elettrica nelle aree di ampliamento dell' attuale cimitero, nel qual caso, potrà proporre, con motivata istanza, la richiesta di un congruo e proporzionato periodo di proroga del contratto.

**- Art.4 -**

**Verifiche - controlli e penali.**

Il Comune potrà verificare, nel corso della validità della concessione, l' efficienza del servizio e la rigorosa applicazione delle tariffe praticate, che dovranno essere esclusivamente quelle vigenti e concordate all' inizio di ogni anno, salvo quanto previsto al successivo art.7.

Dovrà, inoltre, ottenere dal Concessionario la prova documentata delle utenze in essere all' inizio di ogni anno di esercizio, con la rendicontazione delle tariffe riscosse nell' anno precedente, al fine della determinazione del canone di concessione, di cui al successivo art.8.

Qualora il Comune ravvisasse delle deficienze nell' espletamento del servizio, provvederà a contestarle con lettera raccomandata A.R. al Concessionario, stabilendo, altresì, il termine entro il quale le deficienze stesse dovranno essere eliminate, con l' applicazione, in caso di mancata ottemperanza, di una penale pecuniaria pari all' importo dell' ultimo canone annuo di concessione.

In caso di ulteriore inerzia da parte del Concessionario, accertata e contestata come sopra, il Comune provvederà a fissare un ulteriore termine perentorio per l' eliminazione delle deficienze contestate. La mancata ottemperanza al secondo avviso costituirà motivo di giusta causa per la rescissione del contratto, con possibilità di servirsi della cauzione contrattuale prestata per i motivi di cui sopra.

#### **- Art.5 -**

#### **Tariffe d' utenza.**

Gli utenti che intendono usufruire del servizio di illuminazione votiva, secondo le modalità stabilite nel successivo art.9, dovranno corrispondere al Concessionario:

A)- £. 15.000 ( quindicimila ), una tantum, quale contributo di allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna e/o per l' aggiunta di un' ulteriore lampada ad un' utenza già esistente.

B)- £.2.000 ( duemila ) mensili per ogni lampada votiva eterna attivata, accesa ininterrottamente. Il predetto importo è comprensivo degli oneri di manutenzione, sostituzione lampada non funzionante e consumo di energia elettrica.

C)- £.1.260 ( milleduecentosessanta ) per ogni lampada occasionale e per ogni giorno di funzionamento, per almeno n.8 ore giornaliere. L' importo predetto è comprensivo degli oneri per l' apparecchiatura di sostegno, consumo di energia elettrica, manutenzione ed eventuale sostituzione della lampada esaurita.

Le tariffe suddette si intendono al netto di IVA ed eventuali maggiorazioni che il Comune potrà introdurre a titolo di imposta con successivo provvedimento.

#### **- Art.6 -**

#### **Revisione delle tariffe.**

Il Concessionario potrà chiedere la revisione delle tariffe di cui al precedente art.5 alla scadenza di ogni biennio, secondo le percentuali di aumento stabilite dallo ISTAT in base all' indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, appositamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, il Concessionario dovrà inoltrare apposita, documentata istanza al Comune, a mezzo raccomandata postale A.R., entro e non oltre tre mesi precedenti alla scadenza del biennio, con la indicazione delle variazioni che si intendono applicare.

Ove il Comune non facesse pervenire al Concessionario i propri rilievi o le proprie osservazioni, entro i successivi trenta giorni, le variazioni proposte si intenderanno approvate e, quindi, potranno essere applicate a decorrere dal 1° giorno del biennio successivo.

**- Art.7 -**

**Aumenti del costo dell'energia elettrica.**

Gli eventuali aumenti del costo di energia elettrica che dovessero verificarsi nel corso del biennio superiori all'alea del 10%, comporteranno l'immediato aumento delle tariffe. In tal caso, la percentuale di aumento sarà applicata solo sulla quota relativa al costo di energia, valutata in ragione del 30% delle tariffe di cui al precedente art.5, lettere B) e C).

- Dell'intervenuto aumento del costo di energia il Concessionario dovrà dare tempestiva comunicazione al Comune, a mezzo lettera raccomandata A.R., con l'indicazione esatta del provvedimento ufficiale che ha determinato la percentuale e l'entrata in vigore dell'aumento stesso.

La suddetta data di entrata in vigore degli aumenti costituirà riferimento per la maggiorazione delle tariffe, con facoltà di recupero nei confronti degli utenti che avessero già corrisposto il dovuto.

**- Art.8 -**

**Corrispettivo di concessione.**

Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune, per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva, di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri, un canone annuo pari ad un minimo del 10% sulle tariffe annue di cui al precedente art.5, lettere A) e B).

Il suddetto canone dovrà essere pagato entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, commisurato alle tariffe vigenti nello stesso anno.

Il valore definitivo della percentuale di riferimento per la determinazione del canone di concessione sarà stabilito a seguito di apposito esperimento di gara.

**- Art.9 -**

**Regolamento d'utenza e modalità del servizio.**

**1)- Servizio lampada votiva eterna.**

a)- I cittadini che intendono usufruire del servizio dovranno inoltrare domanda al Concessionario, su apposito modello predisposto, e, contestualmente, provvedere al pagamento del contributo di allacciamento, del canone a tutto il 31/12 successivo e di un deposito cauzionale pari a tre mensilità di canone, che sarà restituito alla cessazione del rapporto. (Copia della domanda dovrà essere inoltrata al Comune da parte del Concessionario).

b)- Il Concessionario, entro i 30 giorni successivi, verificata la regolarità della domanda, dovrà provvedere a dare corso all'allaccio, secondo il numero di lampade richieste. Le lampade ed i portalampade saranno di tipo standard ed uguali per tutti. Parimenti, sarà uguale per tutti la potenza delle lampade installate.

È consentito all'utente chiedere l'installazione, a sue spese, di apparecchiature speciali di sostegno. In questo caso l'installazione dovrà essere curata sempre dal Concessionario, previo assenso da parte del Comune, mentre l'utente ne dovrà curare la manutenzione. È facoltà del Concessionario chiedere all'utente la sostituzione delle apparecchiature speciali, nel caso in cui queste determinassero inconvenienti nel funzionamento del servizio.

Gli impianti per l'installazione di lampade votive all'interno delle cappelle private, dovranno essere eseguiti esclusivamente dal Concessionario, a spese dello utente, con l'applicazione di prezzi correnti di mercato.

c)- La scadenza del contratto di utenza resta fissata al 31 dicembre di ogni anno. Il contratto stesso si intende tacitamente rinnovato se non interviene formale disdetta entro il 30 settembre precedente.

d)- Il Concessionario è tenuto a garantire il servizio per tutta la durata del contratto, fornendo l'illuminazione votiva in maniera ininterrotta nelle 24 ore giornaliere, salvo i casi di forza maggiore (incendi, furti, devastazioni, calamità naturali, interruzione di erogazione dell'energia elettrica da parte dell'ENEL, ordinanza del Sindaco o altri provvedimenti delle Autorità competenti, ecc.). Dovrà, altresì, garantire la manutenzione, l'assistenza e la sorveglianza per il perfetto funzionamento delle lampade. Nel caso in cui l'accensione delle lampade venga interrotta per più di 3 giorni consecutivi per fatti imputabili al Concessionario, spetta all'utente una decurtazione pari ad una mensilità del canone, da applicarsi sul canone dell'anno successivo.

e)- Il pagamento del canone di utenza sarà annuale e dovrà avvenire entro il 31 marzo di ogni anno, servendosi dell'apposito modello di c/c postale che il Concessionario provvederà ad inoltrare, con congruo anticipo, al domicilio dello utente. A carico dell'utente restano, inoltre, le spese postali e di incasso, determinate forfettariamente in complessive £.2.500, da pagarsi unitamente al canone. In caso di ritardo nei pagamenti, il Concessionario applicherà, sulle somme dovute, gli interessi di mora, senza escludere, per accertata recidività, la interruzione della fornitura.

f)- L'utente è tenuto a comunicare al Concessionario, con tempestività, ogni variazione di indirizzo e di intestazione dell'utenza. Per ogni variazione di intestazione dell'utenza, dovrà essere corrisposta al Concessionario, a titolo di rimborso spese, una somma pari a £.10.000.

Per il trasferimento di utenza da una sepoltura ad un'altra, è dovuto al Concessionario il pagamento del contributo di allaccio di cui al precedente art.5 - lett.A)-.

## **2)- Servizio di lampada votiva occasionale.**

a)- Gli utenti possono chiedere al Concessionario l'accensione di lampade occasionali in particolari ricorrenze dell'anno quali la Commemorazione dei Defunti, il Natale, la Pasqua, ecc., in numero non inferiore a 2 (due) e per almeno 2 (due) giorni.

Il canone dovuto dall'utente è quello stabilito al precedente art.5 - lett.C)-, mentre il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con le stesse modalità delle lampade votive eterne, con l'accensione delle lampade stesse limitatamente a n.8 ore giornaliere consecutive.

Coloro i quali non usufruiscono del servizio di lampade votive eterne, in aggiunta al canone di cui al comma precedente, sono tenuti al pagamento della somma di

€ 2.500, quale contributo forfettario di allaccio temporaneo, a prescindere dal numero di lampade richieste.

b)- il servizio suddetto dovrà essere prenotato presso il Concessionario almeno 10 (dieci) giorni prima della ricorrenza interessata, ed all'atto della prenotazione dovrà essere effettuato il pagamento del canone in vigore.

**- Art.10 -**

**Divieti e manomissioni**

E' fatto divieto a chiunque di installare lampade votive che non siano attivate esclusivamente dal Concessionario, anche se queste siano alimentate mediate batterie o accumulatori. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge e saranno tenuti a risarcire eventuali danni provocati.

Gli utenti stessi non potranno in alcun modo apportare modifiche e variazioni alle utenze fornite, senza preventivo assenso del Concessionario, pena la sospensione del servizio.

**- Art.11 -**

**Cessione del contratto.**

Il Concessionario non potrà cedere, in tutto o in parte, la concessione oggetto del presente Capitolato Speciale d' Oneri, pena la revoca in danno della concessione stessa.

**- Art.12 -**

**Foro competente.**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in merito allo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato e che non si fossero potute risolvere in via bonaria o amministrativa, le parti si rimettono alle vigenti disposizioni del Codice Civile stabilendo come Foro competente quello di Campobasso.

=====

(el.vot )

Il presente Capitolato Speciale d' Oneri, composto di n. 12 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale